

La collana 'Quaderni per il Volontariato'

Con la creazione della collana "Quaderni per il Volontariato", il Coordinamento regionale dei Centri di Servizio si prefigge la divulgazione di strumenti di agile e aggiornata consultazione per le associazioni che vogliono documentarsi sulle problematiche più comuni della gestione associativa.



Per avere maggiori informazioni sul contenuto dell'opuscolo e chiarimenti, supporti e modulistica è possibile rivolgersi presso gli sportelli del CIESSEVI - Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Milano (recapiti in ultima pagina).

I Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Lombardia

I Centri di servizio per il volontariato nascono con l'obiettivo di supportare, sostenere e qualificare le organizzazioni di volontariato e più in generale di essere agenti di sviluppo del volontariato e della cultura della solidarietà.

Le agevolazioni previste dalla legge 266/91

Le organizzazioni di volontariato, iscritte nei Registri regionali (o loro sezioni provinciali) previsti dall'articolo 6 della Legge 266/91, beneficiano di una serie di agevolazioni introdotte dall'articolo 8 della medesima Legge. Riassumiamo brevemente le agevolazioni spettanti:

Esclusione dal campo di applicazione dell'Iva.

Il secondo comma dell'articolo 8 L. 266/91 stabilisce che:

“Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”.

È quindi concessa una esclusione totale dall'assoggettamento ad Iva e da tutti gli obblighi ad esso connessi (fatturazione, apertura di posizione Iva, registrazione contabile) per tutte le operazioni attive (cioè le cessioni effettuate e i servizi prestati dietro corrispettivo) effettuate dalle organizzazioni di volontariato. Quindi, i proventi per servizi o altri tipi di prestazioni svolte dall'organizzazione (anche in convenzione) non devono essere fatturati ed assoggettati ad Iva (basterà emettere una nota di addebito¹ o una ricevuta).

Attenzione:

sono escluse da Iva tutte le operazioni attive effettuate dalla organizzazione, quindi anche quelle relative alle attività produttive e commerciali di carattere marginale. Da quanto esposto si evince che le organizzazioni di volontariato vengono equiparate, ai fini Iva, al privato consumatore: tutta l'Iva pagata sugli acquisti diventa dunque automaticamente un costo per la Organizzazione di volontariato.

La prassi ministeriale aveva concesso un'unica agevolazione riguardante gli acquisti effettuati da un'organizzazione di volontariato, quella riguardante “le cessioni, effettuate nei confronti di dette organizzazioni, di beni mobili registrati quali ambulanze, elicotteri o natanti di soccorso, attesa la loro sicura utilizzazione nell'attività sociale da esse svolta” (C.M. 3-152 del 25.02.92). Tale prassi è stata poi superata e annullata

dalla C.M. 217/E del 30.11.2000, che ha confermato l'inesistenza attuale di alcuna agevolazione relativa agli acquisti effettuati da organizzazioni di volontariato.

Agevolazioni in materia di imposte dirette

Sono esenti da imposte dirette le seguenti attività:

- le attività istituzionali², per le quali l'esenzione discende dalla assenza della connotazione di impresa della attività stessa; quindi l'eventuale differenza tra “ricavi” e “costi” della attività istituzionale non sconta IRPEG;
- i proventi da attività commerciali e produttive marginali, che non costituiscono reddito imponibile e per i quali la condizione di non imponibilità è data dalla soddisfazione dei criteri relativi al concetto di marginalità indicati dal Ministero delle Finanze con proprio decreto del 25.5.1995.

Il decreto ministeriale del 25.5.1995 ha così determinato le attività marginali:

- a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;
- b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
- e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, svolte nei confronti di non soci, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Le attività commerciali marginali devono essere funzionali alla realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato ed essere effettuate senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato (ad esempio senza l'utilizzo di pubblicità sui prodotti ceduti, insegne, marchi di distinzione dell'impresa).

La Norma

Occorre inoltre precisare che non rientrano tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelle derivanti da convenzioni.

La circolare ministeriale n. 3-152 del 25.2.1992 ha precisato che il beneficio della non imponibilità è condizionato al totale impiego dei proventi in questione per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato, impiego che deve essere idoneamente documentato.

L'articolo 18 del D.L. 260/94 ha introdotto una modifica all'articolo 8 della Legge 266/91, eliminando la previsione della procedura di riconoscimento dell'agevolazione (mediante istanza da presentarsi all'ufficio imposte dirette di competenza). Pertanto, la verifica della spettanza del beneficio fiscale per le attività commerciali e produttive marginali deve essere svolta nell'ambito della normale attività di accertamento, sulla base dei criteri di marginalità stabiliti dal D.M. 25/05/95. Quindi, se l'attività marginale rientra nelle fattispecie previste, non è necessaria alcuna istanza, e sarà l'Ufficio Imposte a dover eventualmente dimostrare l'insussistenza dei requisiti. L'assenza di imponibilità ai fini delle imposte dirette comporta comunque l'assoggettamento ad IRAP delle organizzazioni di volontariato, limitatamente ai compensi di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e di lavoro autonomo occasionale erogati dall'Ente.

Esenzioni concernenti altre imposte indirette.

Imposta di bollo e di registro.

Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge 266/91, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e gli atti connessi allo svolgimento delle loro attività (ad esempio, assemblee che modificano lo Statuto o contratti con terzi, compresi i contratti di locazione di immobili) sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro. Ad esempio, non è dovuta l'imposta di registro sui contratti di locazione di immobili utilizzati per l'attività.

Imposta sulle successioni e sulle donazioni.

Le donazioni sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati, mentre in relazione alle attribuzioni di eredità o di legato, la precedente disposizione agevolativa ha ora perso significato in relazione all'avvenuta abolizione dell'imposta sulle successioni (art. 13 L. 383/2001). Per ottenere l'esenzione dalle imposte, che sono a carico del donatario, dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione in sede di atto di donazione.

Le agevolazioni previste dal d.lsg 460/97

Il Decreto Legislativo 460/97 ha introdotto nel nostro ordinamento le ONLUS: si tratta di associazioni, fondazioni, comitati, cooperative e altri enti di carattere privato i cui atti costitutivi o statuti prevedano espressamente lo svolgimento di alcune tipologie di attività e l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

A prescindere dal tipo di attività esercitata, le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte ai Registri regionali o alle loro sezioni provinciali sono sempre considerate ONLUS.

Esse sono infatti considerate "ONLUS di diritto".

Alle Organizzazioni di Volontariato si applica inoltre il cosiddetto "principio di maggior favore", ossia il diritto a scegliere, per ciascuna imposta, se applicare le agevolazioni originate dalla propria legge istitutiva (quindi, la legge 266 del 1991) ovvero quelle spettanti per effetto del D.Lgs. 460/97. Questa scelta presenta le seguenti caratteristiche:

- è puramente soggettiva, valutando ciascuno in base alla propria convenienza fiscale;
- va effettuata esclusivamente nei casi in cui si verifichi un'alternativa tra le normative da confrontare (quella specifica dell'organizzazione di volontariato, quella generale delle ONLUS)
- può essere diversa per ciascuna imposta e deve essere mantenuta per l'intero periodo di imposta;

Vediamo adesso quali tipi di agevolazioni conseguano alla qualifica di ONLUS.

Il regime IVA e la scelta di maggior favore

Il decreto in esame non contiene particolari agevolazioni ai fini dell'IVA. L'IVA è infatti un'imposta comunitaria e non è semplice effettuare modifiche di carattere sostanziale senza che queste risultino in contrasto con le disposizioni comunitarie contenute nella Direttiva CEE n.388/77.

Per quanto concerne l'assoggettamento o meno ad IVA delle attività svolte da ONLUS, valgono le regole dettate dall'articolo 4 del D.P.R. 633/72 (esercizio abituale di attività commerciale).

Le novità di un certo rilievo apportate dalla normativa sulle ONLUS sono le seguenti:

- sono escluse da IVA le prestazioni gratuite di "divulgazione pubblicitaria", ad esempio lo spazio concesso gratuitamente dai media o la stesura della campagna pubblicitaria, esclusione già prevista per enti e associazioni senza scopo di lucro. Molti dubbi interpretativi sono stati mossi intorno a tale disposizione, soprattutto in merito all'estensione dell'agevolazione anche alle prestazioni di divulgazione pubblicitaria rese dietro pagamento di corrispettivi. L'intento del legislatore è stato di recente chiarito (con Risoluzione n. 50 del 18.04.00): la norma esclude da IVA solo le operazioni di divulgazione pubblicitaria rese a titolo gratuito, in quanto le medesime prestazioni rese dietro pagamento di corrispettivo costituiscono operazioni imponibili.
- sono considerate esenti le cessioni gratuite di beni a favore di ONLUS; inoltre sono considerate esenti le seguenti operazioni, rese da ONLUS:
 - prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli appositamente equipaggiati;
 - prestazioni di ricovero e cura;
 - prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù, prestazioni didattiche e di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
 - prestazioni socio sanitarie e di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità o simili, nei confronti di soggetti anziani, inabili, tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psichici, minori in situazione di disadattamento o devianza, rese direttamente.

Anche in materia di IVA, le organizzazioni di volontariato possono applicare il criterio del maggior favore sopra richiamato.

La convenienza della scelta tra le disposizioni agevolative dettate dalla legislazione in materia di volontariato e quelle recate dall'articolo 14 del D.Lgs 460/97 risulta da un'analisi concreta delle circostanze in cui l'attività viene svolta. Ricordiamo che se l'ente effettua la scelta delle agevolazioni ONLUS (esenzione) rimane l'obbligo

della fatturazione e della tenuta della contabilità Iva, mentre se viene adottata l'impostazione della legge 266, come sopra descritto, nessun obbligo rimane in capo all'Ente.

Relativamente all'attività istituzionale, anche le ONLUS sono esonerate dall'obbligo di certificare i corrispettivi mediante ricevuta fiscale o scontrino di cassa, mentre tali obblighi sono confermati per le operazioni connesse accessorie.³

Le imposte dirette e le erogazioni liberali

Le imposte dirette

Per tutte le ONLUS a eccezione delle cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale. Quindi, l'attività istituzionale non solo è esente da imposte, ma anche non deve essere oggetto di dichiarazione e rilevazione ai fini fiscali.

Le attività connesse mantengono la natura di attività commerciali, quindi devono essere, rilevate, contabilizzate e dichiarate, ma non concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile (del pari, non verranno detratti dal reddito i costi relativi).

Per quanto riguarda gli altri redditi (fondiari, di capitale, e diversi), alle ONLUS si applicano le disposizioni relative agli enti non commerciali: il reddito complessivo viene pertanto determinato sulla base dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali e lo stesso viene assoggettato ad IRPEG.

Le erogazioni liberali

Mentre nel caso del trattamento fiscale i destinatari delle agevolazioni fiscali sono, in prima battuta, le ONLUS, nel caso delle erogazioni liberali il beneficio si sposta a favore dei contribuenti terzi, i quali si trovano a poter fruire di sgravi fiscali a fronte di erogazioni effettuate a favore di ONLUS. Queste agevolazioni sono una novità rispetto alla normativa specifica sul volontariato, che era precedentemente stata prevista ma mai di fatto attuata. Non si applica quindi il principio di maggior favore, ma si può applicare semplicemente l'agevolazione così com'è.

Il D.Lgs 460/97 opera una prima grande distinzione a seconda che l'erogazione avvenga in denaro o in natura.

Erogazioni liberali in denaro

1. Erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche a favore di Onlus

Le erogazioni liberali effettuate a favore delle ONLUS (comprese, evidentemente, le "ONLUS di diritto") per un importo non superiore a L. 4.000.000, sono detraibili dall'imposta lorda per il 19% del loro ammontare.⁴ Condizione per fruire della detrazione è che i versamenti siano effettuati (per chiare ragioni antielusive e di controllo) utilizzando uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca
- ufficio postale
- carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

2. Erogazioni liberali in denaro a favore di Onlus effettuate da imprese e società

Sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali a favore di ONLUS di importo non superiore a L. 4.000.000 o al 2% del reddito di impresa dichiarato.

Erogazioni liberali in natura

1. Spese relative a lavoratori dipendenti utilizzati per prestazioni di servizio a favore di Onlus

Sono deducibili dal reddito di impresa le spese sostenute per lavoratori dipendenti "distaccati" - purché assunti a tempo indeterminato - che prestano la propria opera a favore di una ONLUS. Tali spese possono essere dedotte nella misura del cinque per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'impresa o della società. La portata innovativa della norma, che inizialmente ha creato non pochi problemi interpretativi, risiede nella possibilità di prestare dei propri lavoratori ad una ONLUS senza per questo contravvenire al principio dell'inerenza dei costi e delle spese sancito dall'articolo 75 del D.P.R. 917/86. E' quindi possibile che delle aziende "distacchino" del personale specializzato presso una ONLUS, con pieno adempimento di tutti gli obblighi tributari e previdenziali, detraendo il costo del lavoro dal proprio imponibile fiscale, nella misura sopra indicata.

3. Cessioni gratuite di beni

Le imprese che producono o scambiano derrate alimentari o prodotti farmaceutici possono cedere gratuitamente alle ONLUS tali beni, senza che le cessioni siano considerate estranee all'esercizio dell'impresa (e perciò costituenti ricavi).

Si deve trattare di beni esclusi dal circuito commerciale a causa del confezionamento difettoso o per altre cause che ne diminuiscano o azzerino il valore commerciale, senza per questo risultare inutilizzabili. Sono tali, ad esempio, i prodotti che, a causa della vicina scadenza, non possono essere immessi nel circuito commerciale.

È inoltre possibile per le imprese cedere gratuitamente beni diversi dalle derrate alimentari e dai prodotti farmaceutici, purché si tratti di beni alla cui produzione o al cui scambio è volta l'attività dell'impresa. Il costo specifico di tali beni non deve però essere superiore a L. 2.000.000, dove per costo specifico si intende quello "nel quale rientrano tutti i costi sostenuti dall'impresa per la realizzazione del bene stesso e che concorrono quindi a comporre il valore di quest'ultimo, quali, ad esempio, il costo delle materie prime, dei semilavorati, dei prodotti finiti, degli altri beni destinati ad essere fisicamente incorporati nei prodotti finiti, degli imballaggi utilizzati, etc."

Queste ultime cessioni gratuite di beni concorrono, inoltre, alla formazione del limite di deducibilità di L. 4.000.000 o del 2% del reddito previsto per le erogazioni liberali.

Per poter fruire di tali agevolazioni, l'impresa cedente deve dare preventiva comunicazione della cessione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al competente Ufficio delle Entrate (a meno che non si tratti di beni facilmente deperibili o di modico valore, nel qual caso l'impresa è esonerata dall'obbligo di comunicazione). La stessa deve, inoltre, annotare nei registri previsti ai fini IVA o in apposito prospetto, la quantità e la qualità dei beni gratuitamente ceduti per ogni mese solare. La ONLUS che riceve i beni deve redigere e consegnare all'impresa cedente apposita dichiarazione che attesti il proprio impegno ad utilizzarli direttamente ed esclusivamente per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

Una innovativa fonte di finanziamento: i titoli di solidarietà per finanziare le Onlus

I titoli di solidarietà per finanziare le ONLUS erano previsti dall'articolo 29 del D.Lgs 460/97, che rinviava l'individuazione dei soggetti abilitati all'emissione e le condizioni di tale emissione all'emanazione di apposito decreto. Tale decreto è stato emanato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica in data 8 giugno 1999. Ai sensi del citato D.M. i soggetti abilitati all'emissione di titoli di solidarietà a favore delle ONLUS sono le banche e gli intermediari finanziari. I titoli hanno natura di titoli obbligazionari a tasso fisso non convertibili. Il tasso di interesse massimo previsto è pari al rendimento lordo medio mensile delle obbligazioni emesse dalle banche. I titoli di solidarietà godono di un vantaggio fiscale: è deducibile dal reddito di impresa, sotto forma di variazione in diminuzione dei redditi dichiarati, la differenza tra il tasso effettivamente praticato e il tasso di riferimento. Il risparmiatore, quindi, avrà un rendimento normale di mercato; le banche e gli intermediari, invece, avranno, a fronte dell'obbligo di destinazione dei fondi di cui più oltre, la sostanziale detassazione di una parte degli interessi attivi incassati.

I vincoli ai quali i soggetti emittenti devono sottostare sono:

- la destinazione dei fondi raccolti mediante l'emissione dei titoli di solidarietà esclusivamente al finanziamento di ONLUS;
- la gestione contabile separata dei fondi raccolti;
- la comunicazione all'organismo di controllo, entro il mese di marzo di ogni anno, delle emissioni di titoli di solidarietà effettuate nell'anno precedente e le operazioni di finanziamento intraprese con le stesse.

Le imposte indirette e di registro

Esenzione dall'imposta di bollo⁵

Tra gli atti, i documenti e i registri esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, rientrano anche "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da ONLUS".

Tale agevolazione riguarda le ONLUS sia come destinatarie degli atti, che come soggetti che li pongono in essere.

Niente marche da bollo, dunque, sugli atti costitutivi delle ONLUS. Inoltre, niente imposta di bollo sugli estratti conto inviati alle ONLUS (esenzione chiarita con N.M. n.V/10-90666 del 04.11.98).

Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative⁶

Gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.

In alcuni casi tali tasse possono essere onerose, come quelle sui telefoni cellulari. Il Ministero delle finanze, con la risoluzione n.154/E/2000, ha precisato che, per poter beneficiare dell'esenzione dalla tassa di concessione governativa sui telefonini radiomobili è necessario che, in occasione dell'attivazione di utenze di telefonia mobile, il rappresentante legale rilasci al gestore un'apposita dichiarazione attestante la qualifica di Onlus.

Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni

Si tratta di un beneficio già concesso alle associazioni e fondazioni riconosciute che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità. Tale esenzione è estesa anche alle imposte ipotecarie e catastali, relativamente ai medesimi trasferimenti.

Dopo l'abolizione dell'imposta di successione, l'esenzione rileva ancora nelle seguenti fattispecie:

- donazioni superiori a 350 milioni di Lire (180.759,91 euro), atto attualmente assoggettabile, per la parte superiore al limite, alla tassazione prevista per il medesimo trasferimento operato a titolo oneroso;
- pagamento delle imposte ipotecarie e catastali, ancora dovute anche in caso di successione.

Il risparmio fiscale derivante da tale agevolazione può essere elevato in caso di donazioni immobiliari (che sconterebbero l'imposta ordinaria di registro pari al 7%), mentre il valore delle imposte ipotecarie e catastali risparmiate è attualmente pari al 3% complessivo del valore dell'immobile trasferito.

Esenzioni dall'imposta sull'incremento del valore degli immobili e della relativa imposta sostitutiva

Sono esenti da INVIM gli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da ONLUS. Non è inoltre dovuta l'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento del valore degli immobili. Anche questa esenzione perde significato attesa l'eliminazione, a far data dal 1 gennaio 2002, dell'Invim e della relativa imposta sostitutiva.

Esenzioni in materia di tributi locali

L'articolo 22 del D.Lgs. 460/97 attribuisce a comuni, provincie, regioni e provincie autonome, il potere di deliberare in favore delle ONLUS delle riduzioni o delle esenzioni dal pagamento di tributi di pertinenza degli enti stessi e dei connessi adempimenti.

A parte i casi (in realtà abbastanza sporadici e di scarsa entità) nei quali i Comuni accordano agevolazioni in tema di ICI, il primo rilevantissimo esempio di intervento di esenzione è quello approvato dalla Regione Lombardia, con la legge finanziaria regionale per il 2002 che esenta dall'Irap e dalla tassa automobilistica regionale, le ONLUS.

Per godere di tale agevolazione, le ONLUS devono inviare una richiesta di esenzione⁷ all'Unità Organizzativa Tributi ed entrate regionali della Regione Lombardia in Via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano; le organizzazioni di volontariato, oltre alla medesima richiesta, devono far pervenire alla Regione copia del provvedimento di iscrizione al Registro, che legittima la loro qualifica di ONLUS di diritto. Permangono, relativamente all'IRAP, gli obblighi di dichiarazione e quello di pagare l'imposta per eventuali attività esercitate in sedi secondarie dislocate fuori dalla regione Lombardia.

Agevolazioni in materia di imposta di registro

I trasferimenti di beni immobili e di diritti reali di godimento a favore di ONLUS sono assoggettati a tassa fissa (L.250.000) a condizione che l'ONLUS dichiari nell'atto che intende utilizzare i beni direttamente e per lo svolgimento della propria attività istituzionale e che tale utilizzo si realizzerà entro due anni dall'atto di acquisto.

Nel caso in cui sia fatto utilizzo diverso da quanto dichiarato, l'imposta sarà dovuta in misura ordinaria e l'importo sarà maggiorato da una sanzione pari al 30% della stessa imposta.

Sono inoltre agevolati gli atti costitutivi e gli atti recanti modifiche sta-

tutarie delle ONLUS, per i quali l'imposta è stabilita in misura fissa.

Agevolazioni in materia di imposta sugli intrattenimenti.

Il D.Lgs. 26.2.1999 n. 60, che ha innovato l'imposta sugli spettacoli che è divenuta, modificata, imposta sugli intrattenimenti, ha stabilito all'art. 5 che in caso di intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono destinati (...) ad ONLUS per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti è ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è riconosciuta purché gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno 12 giornate di attività. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario.

Note

¹ Allegato 1: "Nota di addebito"

² Ossia quelle che realizzano direttamente l'oggetto sociale: l'assistenza ai disabili, la conduzione delle ambulanze etc.

³ Per le ONLUS, sono operazioni connesse quelle strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali, motivate ordinariamente dalla raccolta fondi (C.M. n. 168/E del 26 giugno 1998)

⁴ Allegato 2: "Ricevuta per erogazioni liberali da rilasciare al donatore"

⁵ Allegato 3: "Dichiarazione esenzione da imposta di bollo"

⁶ Allegato 4: "Dichiarazione esenzione da tassa di concessione governativa"

⁷ Allegato 5: Richiesta di esenzione di IRAP e/o tassa automobilistica

Organizzazione di volontariato _____
 iscritta alla sezione _____ del Registro regionale del Volontariato, n. iscriz. _____
 sede nel Comune di _____
 via/piazza _____ tel. _____ fax _____
 cod. fiscale _____

Data _____, _____

Spett.le

(denominazione)

(indirizzo) (cap) (comune)

(codice fiscale) (PIVA)

Nota di Addebito n° _____ / _____
(anno)

Descrizione	Importo
Prestazioni svolte dall'organizzazione di volontariato: _____ • _____ • _____ • _____ • _____ Lit. _____ Lit. _____ Lit. _____ Lit. _____	
Non soggetta ad IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L. 266/91. Esente da bollo ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L. 266/91	
Totale	Lit. _____

Ricevuta per erogazioni liberali da rilasciare al donatore

Premessa

Il D.Lgs. 460/97 (art. 13) stabilisce le modalità di gestione delle erogazioni liberali per le organizzazioni ONLUS. Il presente modello consente alle organizzazioni di volontariato ONLUS di fornire ai donatori un documento di ricevuta, utilizzabile per la deduzione/detrazione.

Nome Associazione
(con l'indicazione ONLUS)

Sede sociale

Tel e fax

C.Fiscale

C.C.P.

C.C.Bancario

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato foglio ____ N. progressivo ____

Ricevuta N ____ del ____ (data)
per contributi, donazioni e oblazioni erogati da persone fisiche o giuridiche in favore della Associazione.

L'Associazione ____ nella persona del suo rappresentante ____

Dichiara di aver ricevuto

Lire (in cifre) _____ (in lettere) _____

Da:

Nominativo _____

Indirizzo _____ Cap _____

C.F. o PIVA _____ Data _____

A mezzo:

- Assegno bancario n° _____
 Bonifico su C.C.B n° _____
 C.C.P. n° _____

Erogazione detraibile, ai sensi dell'art. 13bis del D.P.R.917/86, come introdotto dall'art.13 D.Lgs. 460/97, per le persone fisiche.

Erogazione deducibile, ai sensi dell'art. 65 comma 2 lettera c-sexies del D.P.R. 917/86, come introdotto dall'art. 13 D.Lgs. 460/97, per le imprese.

Firma e timbro (dell'Associazione)

Esente da bollo ai sensi del D.Lgs. 460/97.

Dichiarazione esenzione da imposta di bollo

Premessa

Il D.Lgs. 460/97 (art. 17) favorisce le organizzazioni ONLUS attraverso l'esenzione dal pagamento delle imposte di bollo. Il presente modello consente alle organizzazioni di volontariato ONLUS di richiedere agli enti competenti tale esenzione.

Dichiarazione

La sottoscritta Associazione, organizzazione di volontariato ex L. 266/91 iscritta al Registro istituito dalla Regione Lombardia o alla sua sezione provinciale (n. _____ del _____)

Premesso

Che è di diritto ONLUS ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 8 del D.Lgs. 460 del 4.12.1997,

Poiché

Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie anche conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da ONLUS sono esenti dall'imposta in modo assoluto, come precisato dall'art.27 bis dell'Allegato B al D.P.R. 642/1972, come aggiunto dal D.Lgs. 460 citato, articolo 17,

Richiede

L'esenzione dall'imposta di bollo per: (scegliere tra le voci indicate)

- Ricevute
- Estratti conto, con particolare riferimento a quelli bancari (art. 13 comma 2 bis D.P.R.642/72)
- Fatture esenti da Iva
- Certificati
- Estratti da registri
- Atti notarili, scritture private
- Ricorsi e istanze

Si ritiene che l'agevolazione non spetti per i libri sociali (non compresi nella lettera della norma); pertanto occorre provvedere al pagamento dell'imposta oggi prevista, pari a L. 20.000 ogni 100 fogli bollati.

Dichiarazione esenzione da tassa di concessione governativa

Premessa

Il D.Lgs. 460/97 (art. 18) favorisce le organizzazioni ONLUS attraverso l'esenzione dal pagamento di alcune tasse di concessione governativa. Il presente modello consente alle organizzazioni di volontariato ONLUS di richiedere agli enti competenti tale esenzione.

Dichiarazione

La sottoscritta Associazione di Volontariato ex Legge 266/91, iscritta al Registro istituito dalla Regione Lombardia o alla sua sezione provinciale (n. del),

Premesso

Che è di diritto ONLUS ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 8 del D.Lgs. 460 del 4/12/97

Poiché

Gli atti e i provvedimenti ONLUS sono esenti dalle tasse di concessione governativa come precisato dall'art. 13 bis del D.P.R. 641/72, come aggiunto dal D.Lgs 460 sopracitato, art. 18

Richiede

L'esenzione dalla tassa di concessione governativa per l'atto/provvedimento (scegliere tra le voci indicate):

- Iscrizioni nel registro delle persone giuridiche
- Registrazione di brevetti
- Licenza per terminali radiomobili (telefonini)
- Bollatura e vidimazione libri e registri sociali.

**RICHIESTA ESENZIONE
dal pagamento di:**
 IRAP
 TASSA AUTOMOBILISTICA

art. 1 l.r. 18 dicembre 2001, n. 27

Regione Lombardia
D.G. Risorse Finanziarie e Bilancio
U.O. Tributi ed Entrate Regionali
Via F. Filzi, 22
20124 MILANO MI

per il tramite delle sedi territoriali

La/Il sottoscritto/a ,
nata/o a prov. |__|__|
il |__|_|/|__|_|/|__|_| residente in prov. |__|__|
cap |__|_|/|__|_| via
..... n°
cod. fisc. |__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in qualità di legale rappresentante della O.N.L.U.S.
.....
p. IVA |__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| con sede legale in
..... prov. |__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| via
..... n° chiede il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP/della tassa automobilistica regionale per il/i veicolo/i indicato/i nell'allegato elenco.

A tal fine rilascia la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e, pertanto,

dichiara

(Art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

- di essere consapevole, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, delle responsabilità penali cui potrà incorrere in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità;
- di essere consapevole, ai sensi dell'art. 75 della d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dell'obbligo di restituzione alla Regione Lombardia delle somme dovute e non versate per effetto di false dichiarazioni nonché dell'eventuale maggiore danno riconosciuto in sede giudiziaria a seguito di procedimento penale attivato dalla Procura della Repubblica cui la Regione è tenuta comunque a inoltrare l'informativa di notizia di reato;
- di essere consapevole dell'obbligo che qualsiasi modificazione ai dati sotto indicati dovrà essere comunicata alla Regione Lombardia e che, in assenza di tale comunicazione, le relative conseguenze fiscali nonché sanzionatorie ricadranno sulla posizione tributaria della O.N.L.U.S.;
- di impegnarsi, inoltre, a segnalare all'Ente in indirizzo, non oltre trenta giorni dal suo verificarsi, l'eventuale trasferimento della residenza in altra regione o all'estero, l'eventuale perdita della cittadinanza italiana nonché qualsiasi ogni altro evento che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
- di obbligarsi a comunicare, sotto la propria responsabilità, la cessazione dello stato giuridico di O.N.L.U.S. come disciplinato all'art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 relativamente ai requisiti previsti nel medesimo articolo;

- che i dati fiscali relativi alla propria organizzazione non lucrativa di utilità sociale sono i seguenti:

DATI RELATIVI ALLA ONLUS	CODICE FISCALE	prefisso tel e fax	telefono	fax	
	DENOMINAZIONE				
SEDE LEGALE	COMUNE			PROV. (sigla)	
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO				C.A.P.
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE			PROV. (sigla)	
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO				C.A.P.
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE	CODICE FISCALE	prefisso tel e fax	telefono	fax	
	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)				NOME (senza abbreviazioni)
	COMUNE			PROV. (sigla)	
	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO				C.A.P.
	COMUNE			PROV. (sigla)	C.A.P.
DATI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 del d.lgs. N. 460 /97	RACCOMANDATA N°		DATA		
	PROTOCOLLO N°		DEL		

DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE DELLE ONLUS DI DIRITTO (Art. 10, c. 8, d.lgs. n° 460/1997)	REGIONALE	PROVLE	AREA	N° ISCRIZIONE	DATA ISCRIZIONE	PROVVEDIMENTO
	REGIONALE	SEZIONE	N° ISCRIZIONE		DATA ISCRIZIONE	PROVVEDIMENTO
Organizzazioni non governative (l. n° 49/1987).	PREFETTURA DI	SEZIONE	N° ISCRIZIONE		DATA ISCRIZIONE	PROVVEDIMENTO
	PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO					

- che, quale sottoscrizione della presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e quale autentica della documentazione esibita in copia, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allega copia del proprio documento di identità.

luogo e data

Il dichiarante

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n° 675.

- Ai sensi dell'art. 10 della citata legge n° 675/96, in relazione alle informazioni personali che Lei potrà comunicarci e che questo Ente intende trattare in modo anonimo. La informiamo di quanto segue:
- Il trattamento dei dati richiesti è diretto esclusivamente all'istruttoria dell'istanza per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP/della tassa automobilistica regionale;
 - Il trattamento può essere effettuato con mezzi automatizzati e non;
 - Le informazioni richieste dalla presente modulistica sono necessarie all'evasione della pratica afferente l'istanza per il riconoscimento dell'esenzione dal pagamento dell'IRAP/della tassa automobilistica regionale;
 - Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore della Giunta Regionale, il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Finanziarie e Bilancio.

Indice degli argomenti

LE AGEVOLAZIONI FISCALI* DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Le agevolazioni previste dalla legge 266/91	pag 2
Le agevolazioni previste dal d.lsg 460/97	pag 5
Allegati	pag 14
1) Nota di addebito	
2) Ricevuta per erogazioni liberali da rilasciare al donatore	
3) Dichiarazione esenzione da imposta di bollo	
4) Dichiarazione esenzione da tassa di concessione governativa	
5) Richiesta di esenzione dal pagamento di irap e tassa automobilistica	

* Le agevolazioni fiscali presentate nell'opuscolo sono aggiornate al giugno 2002.

La collana 'Quaderni per il Volontariato' comprenderà:

- **Volontariato, Associazioni: I Registri Regionali**
- **Le agevolazioni fiscali delle organizzazioni di Volontariato**

Si ringraziano:

- gli esperti che hanno curato la realizzazione di queste pubblicazioni:
Rag. Enrico Bianchi, Dott. Corrado Colombo,
Dott. Gian Mario Colombo, Avv. Luca De Gani, Avv. Emanuele Martinoli,
Rag. Carlo Pelizzi, Avv. Marco Vitale Quiroz;
- il Comitato tecnico del Coordinamento regionale
dei Centri di Servizio per il Volontariato."



BERGAMO

C.S.V.B. Bottega del Volontariato - via Santa Lucia 2 - Bergamo
tel. 035.234723 fax 035.234324 - e-mail: csvbg@csvbg.org sito - sito: www.csvbg.org



BRESCIA

A.C.S.V. BS - Centro Servizi di Brescia - via XX Settembre 72 – 25121 Brescia
tel. 030.3742333/357 fax 030.3742331 - e-mail: centro.servizi@numerica.it



COMO

A.V.C. Associazione del Volontariato Comasco - Centro di Servizio per il Volontariato
via San Martino 3 - 22100 Como
tel. 031.301307 fax 031.302335 - e-mail: info@csv.como.it - sito: www.csv.como.it



CREMONA - LODI

C.I.S.VOL. Centro Interprovinciale Servizi per il Volontariato sede di Cremona
via Aselli 17/B – 26100 Cremona - tel. 0372.26585 fax 0372.26867
e-mail: cremona@cisvol.it - cisvol.cr@rccr.cremona.it - sito: www.rccr.cremona.it/cisvol



LECCO

SO.LE.VOL. Centro di Servizio Solidarietà Lecco Volontariato
via Aspromonte 52 - 23900 Lecco
tel. 0341.350680 fax 0341.352988 - e-mail: solevol@tin.it - sito: www.solevol.com



MANTOVA

C.S.V.M. Centro di Servizio per il Volontariato di Mantova
via Felice Campi 6 - 46100 Mantova
tel. 0376.367157 fax 0376.379051 e-mail: info@csvm.it - sito: www.csvm.it



MILANO

Associazione CIESSEVI - Corso Italia 9 – 20122 Milano - tel. 02.45475850
fax 02.45475458 - e-mail: segreteria@ciessevi.org - sito: www.ciessevi.org



PAVIA

Centro Servizi Volontariato della provincia di Pavia
c.so Garibaldi 57/a - 27100 Pavia
tel. 0382.27714 - tel. e fax 0382.307484 - e-mail: csvpavia@tin.it



SONDRIO

L.A.VO.P.S. – Libere Associazioni di Volontariato della Provincia di Sondrio
piazzetta Gualzetti, 7 – 23100 Sondrio - tel. fax 0342/20.00.58
e-mail: lavops@libero.it



VARESE

C.E.S.VO.V. - v.le S. Antonio 5 - 21100 Varese
tel. 0332.831601 fax 0332.834980 e-mail: cesvov@tin.it - sito: www.cesvov.it